



ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI COSENZA - BISIGNANO

Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Piazza G. Parrasio n. 16 - 87100 COSENZA

e-mail: irc.csbis@gmail.com sito: <http://www.irccosenzabisignano.it>

Prot. n. 0310/2021

Cosenza, 15/07/2021

Oggetto: Ordinanza incarichi e supplenze del Personale docente di R.C. nelle scuole statali di ogni ordine e grado dell'Arcidiocesi per l'anno scolastico 2021/2022.

L'ORDINARIO DIOCESANO

- Visto il Codice di Diritto Canonico, canoni 804 - 805;
- Vista la Deliberazione n. 41 della XXXII Assemblea Generale della CEI/ 1990;
- Vista la Deliberazione della XXXIV Assemblea Generale CEI/1991;
- Visto il Decreto Leg.vo del 23/11/1988, n. 509, art. 02 del ministro della Salute, recante norme in favore di alcune categorie di beneficiari della legge 26/07/1988, n. 278;
- Vista la legge n. 104/92 e successive integrazioni e note esplicative;
- Vista la legge 12/03/1999, n. 68, relativa alle categorie protette e il Regolamento Esecutivo di cui al D.P.R. 10/10/2000, n. 333;
- Visto il Decreto Leg.vo 3/07/2001, n. 255, convertito nella legge 20/08/2001, n.333 (codice in materia di protezione dei dati personali);
- Vista la sentenza n. 2.243 della Suprema Corte di Cassazione depositata in data 4/02/2005 che riconosce discrezionalità all'Ordinario Diocesano per la scelta dei docenti di Religione Cattolica;
- Ritenuto comunque opportuno predisporre per ragioni di trasparenza gli elenchi graduati del personale aspirante all'incarico o supplenza di R.C. nelle scuole statali dell'Arcidiocesi, munito dei titoli di accesso all'IRC e della specifica idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano secondo le vigenti disposizioni, elenchi a cui di norma fare riferimento nelle proposte di nomine ai Dirigenti Scolastici;
- Ritenuto necessario emettere la nuova Ordinanza, con relativa tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio, regolamentando le modalità di presentazione delle domande d'incarico e

- supplenze, di valutazione dei titoli, nonché i criteri per le nomine per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- Visto il Decreto Lgs 16/04/1994, n. 297, in particolare art. art. 309 e 310;
 - Visti i Decreti D.P.R. 10/04/1987 n. 209 e D.P.R. 23/08/1988 n. 399
 - Vista la C.M. n. 206 del 26/07/1990;
 - Visto l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18/02/1984 (modificazioni del Concordato lateranense dell'11/02/1929);
 - Vista l'Intesa MIUR – CEI del 14/12/1985, così come modificata dalla successiva Intesa MIUR – CEI del 13/06/1990;
 - Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 24/07/2003;
 - Vista la Nota del MIUR n. 22760 del 28/11/2007;
 - Vista la Nota del MIUR n. 16064/2008;
 - Vista l'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28/06/2008, art. 26 e 27;
 - Vista la deliberazione del Consiglio Episcopale Permanente del 27/05/2009 (59 ma Assemblea Generale dei Vescovi Italiani)
 - Vista la nuova Intesa MIUR – CEI del 26/06/2012, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri a norma della legge 23/08/1988, n. 400;
 - Visto il D.P.R. 20/08/2012 n. 175, recante norme per l'esecuzione dell'Intesa di cui al punto precedente per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole statali dell'Arcidiocesi;
 - Vista la C.M. n. 2989 del 6/11/2012, applicativa del D.P.R. 175/2012;
 - Vista la Legge 13 luglio 2015 N° 107 di Riforma della Scuola “La buona scuola”;
 - Vista l'O.M. n. 062 del 19/07/1916, emessa per il triennio 2016/2019, già prorogata per gli anni 2019/2020 e 2020/2021,

DISPONE

Art. 1 - Requisiti generali per accedere all'I.R.C

Possono produrre domanda per l'inserimento negli elenchi graduati diocesani per l'I.R.C. coloro che siano residenti nell'Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano da almeno due anni, non abbiano presentato analoga domanda in altra Diocesi e siano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 175 del 20.08.2012, riportati nei seguenti articoli:

Art. 2 - Idoneità: Requisiti e condizioni per il rilascio/rinnovo

L'IDONEITA', che attesta l'affidabilità personale e professionale dell'aspirante all'IRC, ossia la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica (CJC canone 804), è rilasciata con decreto dell'Ordinario Diocesano ai sensi dei canoni 804 – 805 ed è requisito indispensabile per insegnare R.C., unitamente con il possesso di uno specifico titolo di studio (vedi Art. 3 della presente Ordinanza). L'IDONEITA' può essere rilasciata agli aspiranti che risiedono in uno dei Comuni appartenenti al territorio dell'Arcidiocesi, mediante superamento di apposite prove d'esame (scritte e/o orali) indette con Decreto dell'Ordinario Diocesano almeno ad anni alterni. Alla sessione d'esame possono essere ammessi gli aspiranti ad incarichi e supplenze che siano in regola con i seguenti adempimenti:

- Certificazione del Parroco attestante la testimonianza di vita cristiana e l'impegno ecclesiale attraverso la partecipazione alla vita parrocchiale. La certificazione può essere rilasciata dal Superiore di Comunità religiosa dove l'interessato frequenta normalmente e svolge attività ecclesiale. La certificazione del Parroco o del Superiore di Comunità religiosa deve essere rinnovata annualmente.

- Partecipazione a tutti gli incontri del monte ore minimo prescritto del percorso formativo (aggiornamento e formazione in servizio) proposto dall'Ufficio IRC.
- Regolarità del versamento del contributo mensile alla Curia Arcivescovile, da versare in un'unica quota annuale la cui entità può essere determinato da ciascun docente, a partire dalla quota minima proposta dall'Ufficio Diocesano IRC. Il contributo è irrinunciabile e rappresenta un momento essenziale di educazione alla partecipazione alla vita ecclesiale, come tale il contributo in misura minima è richiesto anche agli aspiranti supplenti non ancora in servizio, quale partecipazione alle spese di funzionamento degli Uffici di Curia (cancelleria, telefoniche, postali, ecc.);
- Colloquio con l'Assistente Spirituale per la formazione dei Docenti di R.C. Il colloquio di cui al presente punto può essere effettuato anche successivamente alle prove d'esame d'idoneità e comunque prima di conferire alcun incarico o supplenza. L'Assistente Spirituale per la formazione dei docenti può richiedere un ulteriore colloquio per fatti e situazioni sopraggiunte o per i docenti che risultino muniti di idoneità non conforme alle disposizioni indicate o rilasciata in sanatoria.

L'idoneità di norma viene rilasciata con riferimento ad uno specifico ordine di scuola, concordemente a quanto deliberato dalla CEI nella XXXIV Assemblea Generale, ed una volta rilasciata, è da considerare permanente, a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti di cui sopra. Il colloquio di cui all'ultimo punto potrà essere richiesto in qualunque momento per circostanze, fatti e situazioni di cui il Direttore dell'Ufficio IRC venga a conoscenza; è inoltre facoltà dell'Ufficio disporre tutti gli accertamenti che si rendessero necessari per approfondire il possesso dei requisiti per il riconoscimento/conferma dell'idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CJC, sia per quanto attiene l'approfondita conoscenza della Rivelazione cristiana e della Dottrina della Chiesa sia per la competenza pedagogico-metodologicodidattica sia per la testimonianza di vita cristiana, coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale. Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità si applicherà quanto disposto dal canone 805 del CJC e dalle Deliberazioni della XXXII Assemblea Generale della CEI/1990 della XXXIV Assemblea Generale della CEI/1991. La revoca definitiva può essere preceduta da un periodo di sospensione dell'idoneità, utile per acquisire ulteriori elementi di valutazione o per accertare situazioni di incompatibilità personali con l'IRC.

Art. 3 - Titoli di accesso all'IRC

Ai sensi del D.P.R. N° 151 del 20 agosto 2012, all'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado può accedere chi è in possesso, oltre che della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano, di almeno uno dei seguenti titoli:

- Titolo accademico in Teologia o Discipline ecclesiastiche, conferito da Facoltà Teologica approvata dalla Santa Sede – DPR. 175/2012, art. 4.2.1: Baccalaureato/Licenza/Dottorato;
- Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2), conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede – DPR 175/2012, art. 4.2.1c;
- Attestato di regolare compimento degli Studi teologici in Seminario Maggiore – DPR 175/2012, art. 4.2.1b;
- Attestato dell'Ordinario diocesano in attuazione del can. 804 § 1 CJC – DPR 175/2012, art. 4.2.2b (solo sacerdoti, diaconi, religiosi, limitatamente alla scuola dell'infanzia e primaria);
- Master di II livello per l'IRC, approvato dalla CEI – DPR 175/2012, art. 4.2.2 e art. 2.6, limitatamente agli insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente della Scuola dell'Infanzia e Primaria).

Art. 4 - Profili professionali validi fino all'a.s. 2016/17 per conferimento dell'incarico o supplenza di IRC. Fermo restando il possesso dell'idoneità di cui all'art. 2, per l'insegnamento della religione Cattolica fino all'anno 2016/2017 sono stati considerati validi i titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa di cui al D.P.R. N° 751/1985, a norma dell'art. 4.3 dell'Intesa di cui al D.P.R. N° 151/2012, precisamente:

- a) Nelle Scuole secondarie di primo e secondo grado

- a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose, conseguito entro l'ultima sessione dell'a.a. 2013/2014 presso un ISSR approvato dalla Santa Sede;
 - a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello di ordinamento universitario italiano e di un Diploma di Scienze Religiose, conseguito entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014 presso un ISSR riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
- b) Nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie
- b.1) a coloro che siano in possesso di un Diploma di Scienze Religiose, conseguito entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014 presso un ISSR riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;
 - b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007/2012;
 - b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'Istituto Magistrale l'insegnamento della religione cattolica e che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007/2012.

Art. 5 - Estensione validità titoli di qualificazione previsti dall'INTESA di cui al DPR N° 751 del 16/12/1985, di cui all'art. 4

Sono comunque da ritenere dotati di qualificazione necessaria per l'insegnamento della Religione Cattolica gli insegnanti provvisti dei titoli di cui al D.P.R. N° 751/1985 art. 4 dell'Intesa 14 dicembre 1985, punto 4.3 (Scuole sec. di I e II grado) e punto 4.4 (Scuole primarie e dell'infanzia) e che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della Religione Cattolica, entro il termine dell'anno scolastico 2016/17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, entro la data di entrata in vigore dell'Intesa di cui al D.P.R. N° 151 del 20 agosto 2012, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico a partire dall'anno scolastico 2007-2008.

Art. 6 - Modalità di costituzione dei posti nei due settori formativi.

Tenuto conto che l'orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria (22 di lezione e 2 di programmazione), 18 ore nella scuola secondaria di I e II grado, per la costituzione dei posti nei due settori formativi sarà seguita la seguente modalità:

1. Scuola primaria e dell'infanzia. La cattedra di norma sarà articolata o sulla primaria o sulla scuola dell'infanzia, ricorrendo alla costituzione di posti misti, secondo le apposite tabelle, solo se ciò si rende necessario per pervenire alle 25 ore prescritte, di cui almeno 1 per la programmazione, ed in presenza di titoli validi degli aspiranti sia per la scuola primaria sia per la scuola dell'infanzia.
2. Scuola secondaria. Prioritariamente i posti cattedra saranno costituiti distintamente sulle scuole secondarie di secondo grado e su quelle di primo grado, con la possibilità dei posti cattedra misti quando ciò consente di completare l'orario d'obbligo (se spettante) nello stesso comune o tra comuni facilmente raggiungibili;
3. Per entrambi i settori formativi, il posto cattedra esterno va di norma strutturato su non più di tre scuole e non più di due comuni.

Art. 7 – Modalità conferma incarichi, incremento/ completamento orario, conferimento nuovo incarico.

Premesso che è facoltà dell'Ordinario Diocesano utilizzare posti cattedra o ore residue da assegnare a sacerdoti, religiosi o religiose per ragioni pastorali, per la conferma e l'assegnazione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, saranno predisposti i seguenti elenchi graduati:

1. Elenco graduato Docenti incaricati a tempo determinato nel I settore. L'elenco in ordine alfabetico conterrà i nominativi di tutti i docenti incaricati in servizio sul 30% dei posti disponibili, comprendente i docenti stabilizzati e i docenti incaricati da almeno un triennio. con l'indicazione del punteggio spettante secondo la Tabella di valutazione allegata alla presente Ordinanza;
2. Elenco graduato Docenti incaricati a tempo determinato nel II settore (scuola secondaria di I e di II grado). L'elenco in ordine alfabetico conterrà i nominativi di tutti i docenti incaricati in servizio sul 30% dei posti disponibili, comprendente i docenti stabilizzati e i docenti incaricati da almeno un triennio. con l'indicazione del punteggio spettante secondo la Tabella allegata alla presente Ordinanza;
3. Elenco graduato aspiranti ad incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado. L'elenco conterrà in ordine alfabetico i docenti muniti di titolo di studio valido e di idoneità all'IRC con incarico d'insegnamento nelle scuole statali non consolidato per almeno un triennio, nonché i docenti aspiranti ad incarichi e supplenze in possesso di titolo di studio valido e di idoneità per uno o più gradi ed ordine di scuola. Nello stesso elenco saranno inclusi gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido ma privi di idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano, non avendo potuto partecipare alla sessione d'esame d'idoneità per qualsiasi legittima causa.

Nel conferimento degli incarichi prioritariamente si valuterà la possibilità di confermare i docenti incaricati sul posto dell'anno precedente ove non sia stata richiesta entro il termine di scadenza delle domande una nuova sede per gravi e documentati motivi; l'incarico sarà confermato per un numero di ore non inferiore rispetto all'anno precedente. In presenza di disponibilità delle ore, si tenderà al raggiungimento dell'orario d'obbligo a norma delle ricorrenti disposizioni ministeriali o in subordine all'incremento orario dei docenti che non godevano del trattamento di cattedra, per un numero di ore non inferiore a quello previsto per godere della ricostruzione di carriera (nomina su non meno di 12 h nel I settore e su posto per orario compreso tra 12 e aspiranti a 17 con ragioni strutturali nelle scuole secondarie di I e II grado). In caso di contrazione oraria nella scuola di servizio si disporrà, se possibile, il completamento per le ore spettanti in altra istituzione scolastica dello stesso comune o in comune facilmente raggiungibile. Nelle scuole con più docenti incaricati annuali, il criterio di priorità per la conferma sarà nell'ordine: l'anzianità di servizio nella scuola, l'anzianità di servizio come docente incaricato, le esigenze di famiglia (figli minori, cura di familiare disabile), fatta salva la precedenza prevista per particolari categorie di personale, a norma delle vigenti disposizioni; al docente individuato quale perdente posto sarà assegnato un corrispondente numero di ore o un nuovo incarico presso altra istituzione scolastica possibilmente dello stesso settore formativo, secondo criteri di viciniorità e facile raggiungibilità, a condizione che vi sia la disponibilità oraria nell'ambito del territorio dell'Arcidiocesi. In presenza di disponibilità di posti, saranno valutate le istanze di assegnazione dell'incarico in altra istituzione scolastica o in altro comune per gravi ragioni, con assegnazione nello stesso settore formativo e in subordine, avendone titolo, per settore formativo diverso, senza che ciò possa comportare lo spostamento d'ufficio di altro docente già incaricato dall'anno precedente. In ogni caso la richiesta di assegnazione in altra istituzione scolastica e/o in altro comune deve essere validamente motivata e documentata; in caso di più aspiranti alla mobilità il criterio di priorità resta la maggiore anzianità come docente incaricato, gravi e documentabili motivi di salute personali, esigenze di famiglia (assistenza a familiare disabile, figli di età inferiore a 6 anni); questi ultimi due criteri non potranno essere utilizzati per richiesta di spostamenti nello stesso comune.

Allo stesso modo deve essere motivata l'assegnazione d'ufficio di un docente in altra istituzione scolastica, in presenza di disponibilità del posto nella scuola e nella sede occupata nell'anno scolastico precedente dallo stesso docente.

Terminate le operazioni di conferma e di incremento orario dei docenti incaricati nell'anno scolastico precedente per il conseguimento del diritto alla ricostruzione di carriera, in presenza di disponibilità di posti o di spezzoni orario, l'Ufficio può procedere al conferimento di nuovi incarichi.

Art. 8 - Richieste da altra Diocesi della Provincia o di altra Provincia/Regione

L'accoglimento delle richieste di incarico dei docenti incaricati dell'IRC in altra Diocesi è condizionata alla possibilità occupazionale nella Diocesi ed è subordinata al possesso da parte dei richiedenti dei seguenti requisiti, espressamente previsti dalla normativa vigente:

- Residenza in uno dei Comuni della Diocesi di norma da almeno un biennio; per gli aspiranti che, già residenti nella Diocesi, ove hanno acquisito il titolo di accesso all'IRC, abbiano dovuto trasferire la residenza per motivi di lavoro del coniuge, la residenza in uno dei Comuni dell'Arcidiocesi è limitata ad un anno;
- Valide e documentate esigenze a sostegno della richiesta di incarico in Diocesi;
- Non avere presentato richiesta di nuovo incarico in altra Diocesi;
- Possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano della Diocesi richiesta. Per ottenere l'idoneità nell'Arcidiocesi l'interessato dovrà ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

Ugualmente non saranno prese in considerazione richieste d'inserimento negli elenchi per il conferimento delle supplenze di aspiranti provenienti da altra Diocesi, senza il requisito della residenza in Diocesi da almeno un biennio ed il possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di questa Arcidiocesi.

Art. 9 - Modalità di conferimento delle Supplenze

1. Alla copertura di eventuali supplenze annuali per le quali non è previsto dalle norme vigenti il conferimento di incarichi annuali e alla copertura di supplenze temporanee in sostituzione del docente incaricato a tempo indeterminato o annuale assente, l'Ufficio IRC provvede d'intesa con il competente Dirigente scolastico, individuando di norma l'avente diritto dagli appositi elenchi graduati, fatto salvo il diritto della discrezionalità di nomina da parte dell'Ordinario Diocesano;
2. Per supplenze brevi si potrà utilizzare per le convocazioni il mezzo telefonico o il servizio sms; in caso di mancata risposta, dopo il secondo tentativo, si procederà a scorrere l'elenco degli aspiranti per la copertura tempestiva della supplenza. Per le supplenze di durata pari o superiore ai 30 gg. l'Ufficio utilizzerà per le convocazioni procedure e modalità tali da acquisire agli atti documenti inconfutabili sulla convocazione e sull'eventuale rinuncia.
3. La rinuncia ad una supplenza di norma non è prevista, a meno che sia motivata da valide ragioni ostative e sia adeguatamente documentata; in caso contrario l'interessato sarà collocato in coda agli elenchi graduati, ai fini del conferimento di altre supplenze nello stesso anno scolastico;
4. Nel caso di accettazione di supplenza temporanea, il docente supplente ha l'obbligo di contattare il docente titolare per dare in ciascuna classe continuità allo svolgimento della programmazione educativo-didattica e metodologica;
5. Nel caso di proroga della supplenza occorre avvertire l'Ufficio IRC, parimenti è necessario comunicare la conclusione della supplenza, per il conferimento di eventuali nuove supplenze;
6. Il docente che nell'anno ha prestato servizio quale supplente ha l'obbligo di presentare all'Ufficio IRC, entro il mese di giugno, copia di tutti i contratti ricevuti per le opportune verifiche e la registrazione sulla scheda personale, al fine dell'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico successivo;
7. Coloro che dovessero ricevere la proposta di insegnamento della R.C. in una scuola paritaria, per la valutazione del servizio dovrà richiedere all'Ufficio IRC all'inizio di ciascun anno scolastico il relativo Nulla-Osta.

Art. 10 - Domanda d'inserimento negli elenchi graduati per gli incarichi e/o supplenze

Gli interessati all'incarico d'IRC o a supplenza dovranno essere in possesso di titoli culturali validi secondo quanto previsto dall'Intesa MIUR – CEI del 28/06/2012, dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano, della residenza da almeno un biennio in uno dei Comuni dell'Arcidiocesi. Coloro che non siano ancora muniti di idoneità, dovranno dimostrare di avere attivato la procedura per il suo rilascio, secondo quanto indicato nell'art. 2 della presente ordinanza. Per l'inserimento negli elenchi degli aspiranti è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio IRC di norma entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque entro il termine fissato dall'annuale circolare dell'Ufficio, se difforme dal termine del 30 giugno. Per le domande spedite a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro postale. Per eventuali domande pervenute in ritardo l'accettazione può essere deliberata dall'Ufficio, solo in presenza di gravi e documentate motivazioni del ritardo.
- La domanda va corredata dei titoli che legittimano la presentazione della stessa, nonché dei titoli (culturali e di servizio) ammessi a valutazione, secondo la tabella allegata alla presente ordinanza. - La domanda, compilata sul modello predisposto dall'Ufficio, dovrà contenere le dichiarazioni complete delle proprie generalità, del possesso dei requisiti che danno diritto all'inserimento negli elenchi, la scheda con l'elenco completo di tutti i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, allegando in copia i documenti non inviati in altra occasione ed ogni altra documentazione utile.

Art. 11 - Titoli valutabili per il diritto alla nomina

Il diritto alla nomina per effetto dell'inclusione in posizione utile negli elenchi graduati (per gli incarichi e per le supplenze) verrà maturato esclusivamente in base al punteggio complessivo spettante per i titoli culturali di accesso, per i titoli accademici, per i titoli professionali e per i titoli didattici, ossia per tutti i titoli valutabili a norma della Tabella di valutazione allegata alla presente ordinanza. Di conseguenza la posizione di beneficiario della legge 104/92 o le diverse situazioni familiari (in particolare figli minori a carico fino a tre anni) non determinano preferenza alcuna per la nomina e per le ore spettanti, stabilite solo in base al punteggio.

Non sarà attribuito punteggio per il contributo volontario obbligatorio che gli insegnanti di RC (o aspiranti all'incarico o supplenza) sono tenuti a versare annualmente alla Curia Arcivescovile, essendo lo stesso requisito fondamentale per il rilascio/rinnovo annuale dell'idoneità, quale strumento di educazione alla partecipazione e contributo volontario alle spese di funzionamento dell'Ufficio IRC (cancelleria, telefoniche, postali, ecc.).

Per i corsi di aggiornamento o di formazione in servizio, la valutazione sarà effettuata nella misura e alle condizioni previsti dalla tabella allegata alla presente, ossia quando possa ritenersi che i corsi per contenuti e modalità di organizzazione abbiano effettivamente contribuito ad arricchire la formazione culturale e la professionalità del docente. Pertanto saranno vagliati con particolare attenzione i corsi organizzati antecedentemente alle recenti riforme della scuola e alla pubblicazione dei nuovi orientamenti ed indicazioni metodologiche per i programmi di Religione Cattolica.

In particolare, dall'anno scolastico 2016/2017 saranno oggetto di valutazione solo quei corsi e seminari di aggiornamento approvati dall'Ufficio perché coerenti con la professionalità dei docenti e con l'IRC, a condizione che siano pubblicizzate con invito rivolto a tutti. La disponibilità alla partecipazione va inoltrata all'Ufficio IRC che provvede a rilasciare la relativa autorizzazione previa intesa con il Dirigente scolastico della scuola di servizio. Nel caso di limitazione dei posti disponibili, l'Ufficio disporrà la partecipazione a rotazione, a cominciare dai docenti che abbiano a loro attivo il minor numero di corsi nell'ultimo quinquennio. I corsi e le iniziative di formazione organizzate dalle Istituzioni scolastiche di servizio sono valutabili solo se, in base alle tematiche e alle modalità organizzative possa stabilirsi che abbiano contribuito ad arricchire la formazione culturale, professionale e metodologico-didattica dei docenti.

Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento alla Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi allegata all'Ordinanza.

Art. 12 - Riserve e precisazioni

Ai sensi dell'Intesa MIUR - CEI, hanno diritto di priorità sacerdoti, religiosi/e, diaconi (in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI), secondo scelte discrezionali dell'Ordinario diocesano;

In ogni caso all'Ordinario Diocesano è attribuita discrezionalità nelle sue proposte di nomina alle autorità scolastiche competenti (legge 186/2003);

In ottemperanza alle indicazioni dell'Ufficio Nazionale della CEI, pure in presenza di idoneità per le scuole secondarie, nelle nomine per le stesse, hanno la precedenza i Docenti in possesso di laurea e di altri titoli accademici validi per l'IRC ai sensi del DPR N° 175/2012, rispetto ai docenti muniti dei titoli previsti dal DPR N° 751/1985, a meno che gli stessi non possono vantare un'esperienza d'insegnamento nella Scuola secondaria di almeno un triennio, a decorrere dall'anno 2018/2019.

Gli elenchi graduati escludono ogni forma di automatismo, essendo il criterio di ecclesialità l'ambito fondamentale per il conferimento dell'incarico o della supplenza.

Art. 13 - Note esplicative ed avvertenze

- Per la documentazione non soggetta a scadenza è possibile ed auspicabile fare riferimento ai titoli in possesso dell'Ufficio, presentati in occasione di precedenti istanze di incarico o supplenza;
- Sono esclusi dagli elenchi coloro che non presentino la domanda entro i termini stabiliti, presentino documentazioni viziate o siano in difetto rispetto ai requisiti e agli adempimenti prescritti nella presente ordinanza;
- Per l'esame delle domande e della documentazione è costituita presso l'Ufficio un'apposita commissione composta dal Direttore e da altri due componenti; la stessa provvederà a valutare i titoli e a compilare i relativi elenchi per i due settori formativi e l'elenco degli aspiranti ad incarichi e supplenze;
- Pubblicati gli elenchi, coloro che riscontrino difformità di valutazione rispetto alla tabella allegata alla presente ordinanza, hanno facoltà di far pervenire all'Ufficio IRC motivato ricorso in opposizione, entro cinque giorni dalla pubblicazione degli stessi.

Art. 14 - Validità Ordinanza e Tabella di valutazione dei titoli

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e ha validità triennale, salvo modifiche ed integrazioni che l'Ordinario Diocesano volesse annualmente apportare con giudizio insindacabile. Della presente Ordinanza fa parte integrante la Tabella di valutazione dei Titoli, Allegato 1, valida per l'attribuzione dei punteggi per l'anno 2021/2022; la stessa, al pari dell'Ordinanza di cui è parte integrante, può subire modifiche ed integrazioni annualmente, a giudizio insindacabile dell'Ordinario Diocesano.

Art. 15 - Validità Ordinanza per i Docenti a tempo indeterminato

La presente Ordinanza è valida anche per i Docenti a tempo indeterminato per quanto compatibile con il diverso stato giuridico. Per quanto non compatibile si farà riferimento ad apposito regolamento ad integrazione della presente, di prossima pubblicazione (presumibilmente entro il mese di settembre).

Dato dalla Sede Arcivescovile il 15/07/2021



Il Cancelliere della Curia
Sac. Cosimo De Vincentis



Francesantonio Nolè
Arcivescovo Metropolita di Cosenza - Bisignano



Il Direttore dell'Ufficio IRC
Prof. Rodolfo Luciani